



# CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/429204 - 429250 Fax. 0982- 41013

Cod. Fisc. 86000330786

## ORDINANZA BALNEARE N° 83 / DEL 07.07.2015 SULL'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

### IL SINDACO

**CONSIDERATA:** la necessità di emanare disposizioni relative all'uso del litorale Marittimo per finalità turistico - ricreative ed alle attività connesse svolte sul tratto di costa compreso tra AMANTEA e CAMPORA SAN GIOVANNI ;

**VISTI :**

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327, di approvazione del Codice della Navigazione nonché il relativo Reg. di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;
- gli artt. 30, 68, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, e 524 del regolamento di esecuzione;
- la Legge 14 luglio 1965, n° 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
- la Legge Costituzionale n°3 del 18.10.2001 in materia di ripartizioni di funzioni amministrative tra Stato ed Enti Locali;
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";
- il D.P.R. 8 giugno 1982, n° 470;
- il Decreto Ministeriale in data 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- la Legge 25/8/1992 n° 284;
- Il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e s.m.i.
- l'art. 30 della Legge Regionale, n° 7/96;
- l'art. 105 comma 2 lettera 1, del Decreto Legislativo n° 112/98;
- La L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo;
- il D.P.G.R. n° 354/99 per come modificato e integrato con D.P.G.R. n° 206 del 15.12.2000;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1209 del 09.04.1999;
- la Legge Regionale 3 marzo 2000, n° 3;
- l'art. 107, comma 2, del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n° 267 concernente le attribuzioni dirigenziali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n° 184 del 30. marzo 2004 e ss.mm.ii;
- il D.L.vo 18.07.05, n° 171 "Codice della Nautica da Diporto" (G.U. n° 202 del 31.08.2005);
- la L.R. n° 17/05 (competenze in materia di gestione del Demanio Marino. ad utilizzo turistico ricreativo);
- il D.L.vo 03 aprile 2006, n° 152 "Codice dell'Ambiente";
- art.1 comma 254 Legge del 27 dicembre 2006, n° 296;
- l'atto di delega prot. n° 28176 del 20 aprile 2010 con cui il Segretario Generale, in qualità di dirigente ad interim di tutte le aree, ha delegato le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), d) ed e) ai funzionari;
- Il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa;
- Il P.C.S. approvato con decreto dirigenziale N° 02/13 del 28/02/2013 e successiva pubblicazione dello stesso dal 06/03/2013 al 05/04/2013 senza la presentazione di alcun ricorso
- IL D.L.vo 05.02.1997, n°22 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, ed il D.L.vo 03/04/2006, n° 152 recante norme in materia ambientale;
- le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del Regolamento di esecuzione;
- la Legge 24/11/1981, n°689 ed il D.L.vo 30/12/1999, sulla depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

- sanzionatorio ai sensi della Legge 25/06/1999, n°205, art. n°1;
- l'Ordinanza n° 12/2015 emanata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina in data 28.04.2015;
- Il Decreto del Dirigente Generale Reggente della Regione Calabria n° 1130 del 23.02.2015,

## **ORDINA**

### **art. 1 – disposizioni generali**

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre.

Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

- Il concessionario ha la facoltà di allestire lo stabilimento a partire dal 1° maggio (un mese prima dall'inizio della stagione balneare) e rimuoverlo entro il 31 ottobre (un mese dopo il termine della stagione balneare) con l'obbligo, in questi periodi, di garantire, nei giorni festivi e prefestivi, il servizio di salvataggio mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per l'elioterapia e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";

- Il comune nelle zone di spiaggia libera garantirà il servizio di salvataggio, ovvero, qualora non provvederà, ne darà immediata comunicazione alla Regione Calabria, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e al Comando Polizia Locale di Amantea, ed in tal caso, contemporaneamente, provvederà ad apporre sulle dette spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";

- Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito presso la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera - il seguente **NUMERO BLU 1530** - per le emergenze in mare. L'accesso a detto numero telefonico è gratuito e deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare le esigenze di soccorso alla vita umana in mare.

### **art. 2 – Zone di mare vietate alla balneazione**

E' vietata la balneazione:

- a) alle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti nei porti;
- b) nel raggio di 150,00 in prossimità dei pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
- d) all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali, alla foce dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
- e) nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
- f) nel raggio di mt. 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- g) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- h) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, con ordinanza sindacale;
- i) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime destinate dal Piano Spiaggia alla sosta ed allo stazionamento libero, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;
- j) nel raggio di 10 Mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

### **art. 3 – prescrizioni sull'uso delle spiagge destinate alla libera balneazione**

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio nonché negli arenili appositamente destinati a tali utilizzi;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate,
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. , nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;

- f) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi;
- g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;
- i) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- l) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- n) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
- o) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- p) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

#### **art. 4 – disciplina delle strutture e degli stabilimenti balneari**

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

**ASSISTENZA E SOCCORSO** - Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 Mt. di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il bagnino o l'assistente deve stazionare nelle postazioni di seguito specificate oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili: un binocolo, un paio di pinne e maschera, un'imbarcazione idonea al salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", con tutta la dotazione obbligatoria. Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.

In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salva genti anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 Mt.

Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: 3 bombolette individuali di ossigeno, da 1 litro, con riduttore di pressione; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

**VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI)** - I concessionari devono garantire la

visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Amantea Settore " Ambientale U.O. Demanio Marittimo" e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

L'inosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.

**FASCIA DEI 5 METRI** – Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

**MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE** – Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: Mt. 3 tra le file e Mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

**USO DELLE PISCINE** – Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- a) ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;
- b) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;
- c) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- d) gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- e) deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
- f) i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alle piscine devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;
- g) la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

#### **art. 5 – Norme di sicurezza sull'uso delle coste e del mare antistante**

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.

#### **Art. 6 - DEROGHE**

Ravvisandone l'opportunità possono essere rilasciare deroghe scritte nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni pubbliche o, più in generale, l'esecuzione di particolari attività.

Nello specifico, tenuto conto che, c'è la necessità d'individuare lo spazio previsto nel PSC dove allocare N° 30 barche circa sparse sul litorale di Amantea per motivi di sicurezza e sanitari e nello stesso per la funzionalità della spiaggia, per l'entrata e l'uscita di barche da diporto di dimensioni medio piccole nonché la sosta delle stesse. L'utilizzo di detto terreno delle dimensioni (forma rettangolare a distanza di ml 40 dalla battigia) di mq 25.00 \* 30.00 per mq 750,00 per lo stazionamento di dette barche fino al 15/09/2012 con la previsione di ombrelloni e gazebo amovibili di tipo leggera sedie

sparse quale spazio di prima emergenza nei pressi della Zona Via Garibaldi a monte della scogliera prospiciente i fabbricati occupati da Sig. Cristaudo. lo spazio dovrà essere segnalata da appositi picchetti di legno semplicemente infissi nel terreno e nastro colore rosso e bianco H = 1.20, facilmente amovibili. Il suddetto spazio dovrà recare i cartelli di divieto accesso a mezzi motorizzati di non diporto. all'interno dell'area devono essere rispettate le norme precisata nell'Ordinanza di balneazione emessa dalla capitaneria di Porto di Vibo Valentia N° 12/2015 del 28.04.2015.

**art. 7 – disposizioni finali**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo del Comune e sul sito internet istituzionale. Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare. Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.



**IL SINDACO**  
**(DOTT.SSA MONICA SABATINO)**

<b>Città di Amantea</b> (Provincia di Cosenza)	
Publicazione	Pertorio
N° Reg.	465
Dal	8 LUG. 2015
Al	23 LUG. 2015

